

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159 — al fine di agevolare il rientro in Italia delle disponibilità o attività possedute all'estero e costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — ha imposto agli interessati l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 19 agosto 1976, nonchè di osservare gli altri adempimenti prescritti dallo stesso articolo 2.

Successivamente con decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, il termine per la suddetta dichiarazione è stato spostato al 19 novembre 1976. La legge 8 ottobre 1976, n. 689, con la quale è stato convertito in legge il suddetto decreto-legge n. 543, ha poi disposto all'articolo 3 la sostituzione dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, con tre articoli, che hanno radicalmente modificato la precedente disciplina normativa, mantenendo fermo soltanto il termine fissato dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, per la

presentazione della dichiarazione di cui sopra. Più precisamente che alla data del 19 novembre 1976 possiede all'estero direttamente o indirettamente attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo 1976 in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto, deve farne dichiarazione all'Ufficio entro il 19 novembre 1976 e provvedere agli altri adempimenti nei termini prescritti dalla stessa legge (art. 2, primo comma). Tuttavia l'obbligo della dichiarazione si considera tra l'altro assolto qualora, sempre entro il 19 novembre 1976, si provveda direttamente al rientro dei capitali (articolo 2, quarto comma) o alla regolarizzazione delle attività possedute in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; in tal caso il nominativo di chi cede valuta alla Banca d'Italia o alle banche agenti non viene comunicato all'Ufficio italiano dei cambi, per cui — fermi restando i poteri di controllo dell'Ufficio — viene assicurata ai suddetti cedenti una riservatezza che invece manca quando viene presentata la menzionata dichiarazione.

L'estrema complessità delle situazioni da regolarizzare, unita alla ristrettezza dei termini entro cui devono essere assolti gli adempimenti di cui sopra, riducono di fatto la possibilità per gli interessati di avvalersi delle procedure di regolarizzazione ed in particolare di quella prescritta dalla legge per il rientro dei capitali in forma riservata, che appare la più gradita dai destinatari della legge stessa.

D'altra parte non possono non essere tenute nella dovuta considerazione le obiettive difficoltà nascenti dal ritardo con il quale le banche estere di alcuni Paesi, per il notevole aggravio di lavoro, danno corso alle disposizioni degli interessati ai fini degli adempimenti sopra indicati.

Per queste considerazioni, è quanto mai utile disporre una breve proroga, al 3 dicembre 1976, del termine del 19 novembre 1976.

Tale proroga è stata disposta con apposito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 20 novembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Visto il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente anch'essa disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine per la presentazione all'Ufficio italiano dei Cambi della dichiarazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

DICHIARA:

Art. 1.

La data del 19 novembre 1976 di cui all'articolo 2, *sub* articolo 3, della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituita con quella del 3 dicembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI
— STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO